

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'ALBERGATORE

- 1) L'albergatore è **responsabile per legge**, e non ha la possibilità di sottrarsi in nessun modo a **determinate e specifiche responsabilità**, e può comunque essere sempre chiamato in causa per determinati fatti, situazioni o accadimenti, verificatisi nel proprio hotel.
- 2) Da un'attenta analisi, risulta che l'Albergatore è realmente investito e assoggettato a **responsabilità enormi nei confronti della propria clientela**, questo è un dato di fatto inequivocabile, su cui si deve riflettere molto attentamente.
- 3) Vi sono gli **obblighi di protezione**, che fanno riferimento agli articoli **1175** (comportamento secondo correttezza) e **1375** (buona fede e contrattuale), indicandosi con tale espressione **l'obbligo, per l'Albergatore, di garantire** la sorveglianza, l'igiene, e la sicurezza dei luoghi ove si svolge servizio, nel rispetto delle normative vigenti e quindi di **garantire** la sicurezza e l'incolumità fisica dei clienti.
- 4) L'Albergatore così ad esempio è **responsabile per i danni subiti** dal cliente a causa dell'illuminazione non funzionante e della mancanza di punti di appoggio lungo le scale, per i **danni causati** da un pavimento sconnesso, o ancora per i **danni subiti** dal cliente scivolato nel vano doccia privo di box, maniglie e tappetini antiscivolo.
- 5) L'albergatore è esonerato **totalmente o parzialmente** da tale responsabilità, se l'evento dannoso è causato dalla **condotta negligente** del cliente o se a tale negligenza vi ha concorso.
- 6) La Ragione della Responsabilità dell'Albergatore, è data dal fatto che i clienti entrano in una struttura all'interno della quale **non possono** esercitare nessuna forma di controllo. Hanno il **diritto al risarcimento**, dato che **non sono in grado di salvaguardare da pericoli se stessi e i propri beni**, non si trovano nella propria abitazione, dove hanno eventualmente installato dispositivi idonei e atti a preservarli da furti o danneggiamenti.
- 7) In pratica. I clienti si sono **completamente affidati** ad un altro soggetto, appunto l'**Albergatore**, che dovrà comportarsi in modo da garantirgli un soggiorno **sicuro**, il verificarsi di eventi e danni si presume che derivi da una **mancanza** o da un difetto dell'organizzazione predisposta dall'Albergatore e va perciò necessariamente a lui imputato, **prescindendo dalla sua colpa e dal suo comportamento**.

- 8) Una particolare attenzione va prestata alle **cose consegnate e non consegnate (Articoli 1783 – 1784 – 1785 bis del codice civile)**, per le prime l'albergatore è **responsabile illimitatamente**, per le seconde invece è **responsabile limitatamente a 100 volte il costo giornaliero dell'alloggio**.
- 9) **Esempio:** Costo giornaliero della camera **100 x 100 = € 10.000,00 Euro diecimila**. Questo vuol dire che fino alla concorrenza di **diecimila euro** per le **cose portate in albergo dai clienti e non consegnate**, qualora dovessero essere sottratte, deteriorate o distrutte, l'Albergatore ne risponde economicamente, attenzione questo anche per gli oggetti che **non sono custoditi** nella cassaforte messa a disposizione dei clienti nella loro camera.
- 10) Risultano quindi essere del tutto **inutili** in quanto **nulli** legalmente (**Articolo 1785 quater.**), tutti i patti e/o le dichiarazioni tendenti a escludere o a limitare preventivamente le responsabilità dell'Albergatore, come sono inutili giuridicamente cartelli e avvisi riportanti la dicitura dove la **direzione declina**, o non si assume nessuna responsabilità, per **furto o smarrimento** di beni ed oggetti **consegnati o non consegnati in custodia**.
- 11) Vi è altresì responsabilità derivanti da **furto e incendio** per i veicoli dei clienti custoditi nell'autorimessa o nell'area cortilizia adibita a parcheggio di pertinenza dell'albergo.
- 12) Altro aspetto importante le responsabilità derivante dal **noleggio anche a titolo gratuito** di biciclette, servizio di piscina, attività sportive e organizzazioni di gite turistiche, cure termali, beauty-farm, trattamenti estetici, in definitiva tutte quelle attività e servizi, offerti e messi a disposizione della clientela dell'albergo.

Da quanto esposto si evince che la figura dell'albergatore deve essere ben protetta da una adeguata polizza assicurativa e che il cliente anche solo per le tutele riconosciutegli dalla legge deve pagare un giusto prezzo per i servizi alberghieri offerti.

*Centro studi giuridici Federeventi Cervia
il Presidente Dott. Benzi Mattia
in collaborazione con
Studio Legale C. Tognini & partners Bologna*



Copyright